

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6197 del 21/12/2020
Oggetto	Accordo sostitutivo di concessioni tra Arpae e Lepida S.c.p.A. per l'utilizzo di aree del demanio idrico.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6382 del 18/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" con cui Regione Emilia-Romagna ha costituito la società strumentale Lepida ai sensi dell'articolo 10 per la fornitura della rete regionale a banda larga e ultralarga delle pubbliche amministrazioni, costituita con obiettivo individuato dalle politiche regionali, tra gli altri, della fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio Digital Divide;

Richiamate:

- la DGR 2363/2016 che ha previsto, in attuazione della L.R. 13/2015, che gli adempimenti e gli obblighi derivanti dagli Accordi sostitutivi di concessione siano posti in essere da ARPAE per conto della Regione, in linea di continuità con la gestione regionale pregressa;

- le note PG/2019/379466 del 16/04/2019 e PG/2019/119300 del 29/07/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna, per effetto della L.R. 30 luglio 2015, n.13, conferma che ARPAE sia legittimata a procedere alla sottoscrizione di ulteriori accordi sostitutivi di concessioni con gestori di reti e infrastrutture ex art. 11 della L.241/1990;

Premesso:

- che nell'ambito dei principi di efficienza ed efficacia che informano l'agire della pubblica amministrazione, ARPAE è impegnata in un percorso volto a cercare misure di semplificazione procedimentale in modo da rendere più celere ed efficiente la gestione amministrativa;

- che l'opera di semplificazione operata fino ad oggi, prima con la Regione Emilia Romagna e ora tramite ARPAE, tramite gli accordi sostitutivi con i gestori di grandi infrastrutture ha permesso una gestione più efficiente e un'attività di ricognizione e mappatura del territorio delle interferenze col demanio idrico;

- che in sostituzione dei singoli atti concessori è possibile concludere un accordo sostitutivo ex art. 11 L. 241/90, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 10 bis, introdotto dall'art. 7 della L.R. 11/2018, che prevede "nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio."

- che tale scelta si pone come funzionale al fine di regolarizzare eventuali occupazioni esistenti senza titolo, operazione che se effettuata tramite lo svolgimento di singole istruttorie per le distinte occupazioni richiederebbe grandi risorse in termini di ore/uomo nonché per semplificare l'iter procedurale per la concessione di nuovi attraversamenti;

Preso atto:

- che con istanza presentata in data 29/10/2020 e registrata con prot. n. PG/2020/156754 del 29/10/2020, LEPIDA

S.c.p.A. con sede legale in Bologna, via della Liberazione, 15 - codice fiscale/Partita IVA 02770891204, ha presentato domanda di accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE);

- della documentazione tecnica fornita dal richiedente in relazione alla rete infrastrutturale in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A., conservata agli atti dell'amministrazione;

Ritenuto:

- che si possa provvedere a sottoscrivere l'Accordo sostitutivo delle concessioni per le interferenze delle infrastrutture in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A. con le aree del demanio idrico, secondo lo schema e con le modalità già utilizzate per gli accordi sostitutivi conclusi con altri gestori di infrastrutture nel corso della gestione diretta regionale del demanio idrico;

- di precisare che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze le Autorità idrauliche territorialmente competenti potranno integrare le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A all'accordo in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza e alle caratteristiche della stessa con ulteriori prescrizioni tecniche;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1) di approvare il testo dell'accordo sostitutivo di concessioni ai sensi dell'art.11 della L. 241/90 per l'occupazione di aree del demanio idrico tra ARPAE e LEPIDA S.c.p.A. costituente Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che sarà sottoscritto dalle parte;

2) di approvare le prescrizioni di massima e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze per le nuove interferenze, costituenti rispettivamente Allegato A e Allegato B dell'Allegato 1 precisando che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze le Autorità idrauliche territorialmente competenti potranno integrare le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A all'accordo in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza o dalle caratteristiche della stessa con ulteriori prescrizioni tecniche.

3) di pubblicare per estratto la presente determinazione sul Burert.

4) di notificare la presente determinazione a LEPIDA S.c.p.A., all'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC) e all'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO).

## ACCORDO

tra

l' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, (di seguito "Arpae"), con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, in persona del Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, competente alla gestione degli Accordi sostitutivi di concessione

e

LEPIDA S.c.p.A. con sede legale in Bologna, via della Liberazione, 15 - codice fiscale/Partita IVA 02770891204, rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Gianluca Mazzini, nella sua qualità di legale rappresentante in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie 1T e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229

### Premesso

- a) che LEPIDA S.c.p.A. è una società in house di Regione Emilia-Romagna e di oltre 400 enti locali del territorio a pieno capitale pubblico, ha per oggetto sociale il supporto ai piani di sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonchè attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
- b) che, ai sensi del D.Lgs 01/08/2003 n. 259 art. 90, LEPIDA S.c.p.A. svolge attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, attività che è di interesse pubblico;
- c) che con il D.Lgs. n. 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che, con la Legge Regionale 14/04/2004 n. 7, la Regione ha disciplinato il procedimento relativo alla gestione amministrativa delle aree del demanio idrico;

- d) che ai sensi della L.R. n. 13 del 2015 la competenza regionale alla gestione amministrativa del demanio idrico è svolta tramite Arpae;
- e) che la Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, all'articolo 3 comma 9, prevede che i soggetti esercenti pubblici servizi debbano comunicare alla Regione dati georiferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico e al comma 10 bis che "nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.";
- f) che, sulla base delle norme richiamate, LEPIDA S.c.p.A. ha trasmesso la cartografia informatizzata delle infrastrutture a banda larga e tecnologiche ricadenti sul territorio regionale; la rete trasmessa, seppur inserita in un sistema georiferito, non può essere considerata con un livello di precisione tale da determinare senza incertezza l'interferenza con le aree demaniali in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non è conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta digitalizzando le linee così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000;
- g) che recentemente le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche sono state oggetto di interpretazione autentica in forza dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.33 del 2016, che dispone espressamente "l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";
- h) che con nota prot. 171580 del 26/11/2020 la Regione, rilevato che con le disposizioni integrative introdotte dall'art. 8-bis, comma 1, lett. c), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stato anche precisato che resta escluso "ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito,

comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto” ha confermato che anche il pagamento del deposito cauzionale non può essere richiesto, rappresentando un ulteriore onere per il concessionario;

- i) che, sulla base del comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, resta l’obbligo in capo agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale;
- j) che, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, LEPIDA S.c.p.A. provvede a richiedere alle imprese esecutrici ogni necessaria garanzia fidejussoria e a rivalersi sulle imprese in caso di necessità;
- k) che LEPIDA S.c.p.A. ha presentato istanza, in data 29/10/2020 e in pari data assunta a prot. n. PG/2020/156754, dell’accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE;
- l) che il presente costituisce Accordo sostitutivo stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 241/1990, dei singoli procedimenti concessori per le interferenze esistenti tra le linee in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A. ed il demanio idrico in gestione alla Regione Emilia Romagna tramite ARPAE, come da legge regionale 13/2015;
- m) che l’applicazione del presente Accordo costituisce per entrambe le parti strumento di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra la rete in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A. ed il demanio idrico;
- n) l’Accordo regola unicamente le interferenze delle reti con le aree del demanio idrico, restando fermo l’impegno da parte di LEPIDA S.c.p.A. di richiesta diretta di nulla osta idraulico alle Autorità idrauliche competenti ai sensi del RD 523/1904 per l’installazione di nuovi impianti su aree private ma in fascia di rispetto idraulico come definita dall’art. 96 co. f del suddetto RD 523/1904.

Tutto ciò premesso, Arpae e LEPIDA S.c.p.A. convengono e stipulano quanto segue, le premesse costituendo parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

### **Articolo 1**

#### ***Concessione per interferenze esistenti***

Il presente Accordo ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee in disponibilità di LEPIDA S.c.p.A. ed il demanio idrico per il quale la funzione di gestione amministrativa è esercitata tramite ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015.

### **Articolo 2**

#### ***Esenzione dal canone, oneri istruttori e depositi cauzionali***

LEPIDA S.c.p.A. è esente dal pagamento del canone di concessione, delle spese istruttorie e del deposito cauzionale ai sensi comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

### **Articolo 3**

#### ***Variazione di consistenza della rete***

Sarà cura di LEPIDA S.c.p.A. comunicare ad Arpae entro il 31 gennaio di ogni anno la variazione della consistenza della propria rete aggiornata all'anno precedente con indicazione delle singole interferenze realizzate o delle modifiche effettuate, per permettere il confronto e la verifica dei dati in possesso dell'Amministrazione.

Entro la medesima scadenza è inviata anche la cartografia aggiornata della rete in formato digitale, che verrà messa a disposizione anche delle Autorità idrauliche ai fini dello svolgimento delle funzioni di competenza.

### **Articolo 4**

#### ***Richieste per nuove interferenze***

Le istanze di concessione per le nuove interferenze sono presentate con le modalità e in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella documentazione allegata al presente Accordo.

Il nulla osta idraulico è rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, che deve essere presentata ad ARPAE completa delle informazioni e della documentazione e con le modalità previste negli allegati al presente Accordo. ARPAE provvederà al successivo inoltro all'Autorità idraulica competente in base a quanto disciplinato dall'allegato B.

L'istanza deve contenere la dichiarazione di LEPIDA S.c.p.A. del rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al presente Accordo o motivare tecnicamente in maniera adeguata gli eventuali scostamenti, che dovranno comunque essere progettati nel rispetto delle disposizioni del R.D. n. 523/1904.

Le Autorità idrauliche territorialmente competenti, verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A e valutati gli eventuali scostamenti, potranno integrare il nulla osta idraulico in relazione alle specificità dell'area interessata dall'interferenza e alle caratteristiche di quest'ultima.

### **Articolo 5**

#### ***Modificazioni, spostamenti e manutenzione degli impianti interferenti - ripristino delle aree***

ARPAE e le Autorità idrauliche possono, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, o per esigenze idrauliche volte al buon regime del corso d'acqua o per garantire la navigazione laddove consentita, chiedere a LEPIDA S.c.p.A. di procedere, senza oneri per la pubblica Amministrazione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti sia per le interferenze esistenti che per le nuove.

Resta parimenti salva per LEPIDA S.c.p.A. la possibilità di modificare/adequare le proprie infrastrutture di rete, per renderle compatibili con le norme tecniche, le esigenze di sicurezza o gli assetti della propria rete. Deve essere comunicato con congruo anticipo all'autorità idraulica competente l'accesso alle aree demaniali specificando le modalità di intervento qualora si tratti di sola manutenzione ordinaria, mentre deve richiedersi il nulla osta in caso di interventi che comportino modifiche al tracciato o alle opere o trasformazioni dello stato dei luoghi.

I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che hanno per oggetto la conservazione degli impianti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive di LEPIDA S.c.p.A.

Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale (art. 93 DLgs 259/2003).

**Articolo 6**

***Durata***

La durata del presente Accordo è determinata in anni 19 salvo incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento non superabile con un adeguamento.

**Articolo 7**

***Adeguamenti ed integrazioni dell'Accordo***

Con riferimento alle nuove interferenze, il presente Accordo si ritiene integrato mediante la formale approvazione, da parte di Arpae, dell'elenco delle nuove interferenze realizzate che LEPIDA S.c.p.A. deve trasmettere entro il termine di cui al precedente articolo 3.

Nell'ipotesi in cui il contenuto del presente Accordo divenga incompatibile con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento, Arpae e LEPIDA S.c.p.A. si impegnano reciprocamente a cercare le soluzioni per l'adeguamento o la modifica dell'Accordo al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo, così come potranno essere concordate modifiche agli allegati tecnici.

**Articolo 8**

***Registrazione***

Eventuali spese di registrazione del presente Accordo sono a carico di LEPIDA S.c.p.A.

Data

Per Arpae

---

Per LEPIDA S.c.p.A.


---

# PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER L'INTERFERENZA DI LINEE TELEFONICHE, CAVI DI FIBRA OTTICA E IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE COI CORSI D'ACQUA

## 1. Attraversamenti aerei di corsi d'acqua arginati.

L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua arginati è di norma consentito con l'inflexione dei sostegni esclusivamente all'esterno della zona arginata e con il rispetto di distanze e altezze dai corpi arginali conformi alle norme di polizia idraulica (T.U. 523/1904) e tali da consentire lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità idraulica e consentire l'impianto dei cantieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per eventuali sovralti e ringrossi delle arginature medesime in condizioni di assoluta sicurezza (D.P.R. 7/1/53, n. 164 art. 11).

L'attraversamento deve avvenire preferibilmente in modo perpendicolare al corso d'acqua e nel rispetto delle distanze per i sostegni, conduttori e cavi indicate nello schema seguente:



**a**  $\geq$  m 10 la medesima distanza deve essere rispettata, oltre che per i sostegni, anche per la collocazione di cabine ed altri manufatti simili

**b**  $\geq$  m 12

**c**  $\geq$  m 6 dal livello di massima piena

**c**  $\geq$  m 10 dal livello di navigazione nei tratti classificati navigabili, con cavi corredati da riflettori radar.

Solo per l'attraversamento di corsi d'acqua molto ampi potrà essere presa in considerazione la collocazione di sostegni all'interno dell'area arginata (golena), rispettando comunque la **distanza minima di metri 10** sia dal piede dell'argine interno della golena, sia dal ciglio superiore della sponda del canale di magra.

Solo nel caso di arginature di modeste dimensioni con sostegni costituiti da semplice palo, la **distanza minima dall'argine potrà essere ridotta a m 5,00 previo accordo preventivo con l'Autorità Idraulica competente.**

Maggiori distanze rispetto a quelle sopra indicate potranno essere prescritte sul progetto definitivo/esecutivo nel caso di possibilità di franamento o erosione della sponda dell'alveo, o di programmati lavori idraulici nell'alveo e sugli argini o di adeguamento delle linee di navigazione.


Qualora venga utilizzata per l'attraversamento della linea di telecomunicazione una struttura già esistente (es. linea elettrica o telematica) **dovranno comunque essere richiesti la concessione e il nulla osta idraulico**, qualora la struttura già sia dotata di titolo concessorio lo stesso è da presentare nella documentazione allegata all'istanza unitamente all'autorizzazione del titolare della struttura alla posa della linea richiesta.

## 2. Attraversamenti aerei di corsi d'acqua non arginati.

L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua non arginati è di norma consentito con la collocazione dei sostegni all'esterno della zona raggiungibile dall'acqua nel caso di piene poco frequenti e con il rispetto di distanze e altezza conformi alle norme di polizia idraulica e di sicurezza dei cantieri.

Solo per l'attraversamento di corsi d'acqua molto ampi potrà essere presa in considerazione la collocazione di sostegni all'interno dell'area raggiungibile dalle acque nel caso di piene poco frequenti. In tal caso il piano di posa della fondazione del palo o traliccio dovrà essere posta a quota opportunamente inferiore a quella del fondo dell'alveo sulla specifica sezione di riferimento.

L'attraversamento deve avvenire preferibilmente in modo perpendicolare al corso d'acqua e nel rispetto delle distanze per sostegni, conduttori e cavi indicate nello schema seguente:



**$a \geq m 10$**  la medesima distanza deve essere rispettata, oltre che per i sostegni, anche per la collocazione di cabine ed altri manufatti simili

$b \geq m 10$

$c \geq m 6$  dal livello di massima piena

Solo nel caso di corsi d'acqua minori con sostegni costituiti da semplice palo, la **distanza minima dal ciglio potrà essere ridotta a m. 5,00** previo accordo preventivo con l'Autorità idraulica competente.


Maggiori distanze rispetto a quelle sopra indicate potranno essere prescritte sul progetto definitivo/esecutivo nel caso di possibilità di franamento o erosione della sponda dell'alveo, o di programmati lavori idraulici nell'alveo e sugli argini o di adeguamento delle linee di navigazione.

Qualora venga utilizzata per l'attraversamento della linea di telecomunicazione una struttura già esistente (es. linea elettrica o telematica) **dovranno comunque essere richiesti la concessione e il nulla osta idraulico**, qualora la struttura già sia dotata di titolo concessorio lo stesso è da presentare nella documentazione allegata all'istanza unitamente all'autorizzazione del titolare della struttura alla posa della linea richiesta.

### 3. Attraversamenti di corsi d'acqua in cavo sotterraneo.

L'attraversamento in cavo sotterraneo di corsi d'acqua arginati può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche ed indagini geotecniche e con l'adozione delle conseguenti tecnologie di posa, che garantiscano da ogni possibilità di sifonamento delle arginature.


Nell'attraversamento dell'alveo di magra l'estradosso della condotta deve essere **collocato almeno a m. 1,00 di profondità sotto il fondo dell'alveo** stesso, salvo maggiori profondità da definirsi sulla base delle indagini geotecniche puntuali. Nel caso in cui il tratto sia navigabile dovranno essere assunti accordi preventivi con l'Autorità idraulica per verificare tali distanze.



**In ogni caso non è consentita la posa con scavi in trincea delle arginature e delle golene, né la perforazione dei rilevati arginali.**

Ulteriori prescrizioni rispetto a quelle sopra indicate potranno essere impartite sul progetto definitivo/esecutivo ai fini della protezione del rilevato arginale, o di programmati lavori idraulici nell'alveo e sugli argini o di adeguamento delle linee di navigazione.

L'attraversamento degli argini può essere effettuato con posa del cavo adeguatamente protetto sulla sommità arginale e sua successiva ricopertura con uno strato di terreno, in modo tale da consentire comunque al di sopra il passaggio dei mezzi operativi per la manutenzione dell'argine.



L'attraversamento in cavo sotterraneo di **corsi d'acqua non arginati a fondo mobile** può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche, rilievi, profili di fondo ed indagini geotecniche e con l'adozione di conseguenti modalità di posa e protezione del cavo, che garantiscano da ogni possibilità di erosione spondale o di fondo dell'alveo e dall'eventuale scalzamento della condotta.

Nei corsi d'acqua non arginati può pertanto essere realizzato l'attraversamento in trincea, dotando il cavo di un'adeguata protezione con bauletto in calcestruzzo o con contro tubo, ad una **profondità non minore di m. 1,00** dal punto più depresso dell'alveo nella specifica sezione di riferimento, e comunque sulla base delle risultanze delle indagini effettuate, salvo maggiori profondità da definirsi sulla base delle indagini geotecniche puntuali.

#### **4. Attraversamenti di corsi d'acqua in appoggio a ponti.**

Nel caso di utilizzo di ponti per l'attraversamento del corso d'acqua, il cavo può essere alloggiato nella struttura del ponte, in apposito vano per condutture, oppure in appoggio sostenuto da adeguate staffature, collocandolo preferibilmente sul lato di valle del ponte così da essere maggiormente protetto. Il cavo, la tubazione di protezione e le relative staffe devono essere contenuti nello spessore dell'impalcato del ponte, senza sporgenze al di sotto dell'intradosso.

**Non è consentita la posa di cavi a quote più basse dell'intradosso del ponte.**

Sulle vie navigabili, gli attraversamenti in appoggio a ponti andranno concordati con l'Autorità idraulica competente e corredati da riflettori radar.

In caso di utilizzo di ponti l'istanza dovrà essere presentata completa dell'autorizzazione del titolare del ponte alla posa della linea richiesta.

#### **5. Posa di linee in parallelo a corsi d'acqua**

I **cavi interrati** paralleli al corso d'acqua devono essere posati a **distanza non inferiore a m. 10,00** dall'unghia esterna dell'argine per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati. Per questi ultimi va comunque valutata la necessità di mantenere una distanza maggiore sulla base della pianificazione di bacino e dell'eventuale presenza di zone riattivabili del corso d'acqua.

Può essere consentita la posa a distanza non inferiore a 5 metri solo per situazioni motivate e previo opportuni rilievi e verifiche sulle modalità costruttive dalle quali risulti la modesta profondità dello scavo di posa della condotta, l'intasamento dello scavo stesso con materiale argilloso non drenante, e comunque in assenza di pericolo di erosione spondale. Per quanto riguarda i corsi d'acqua non arginati la posa alle condizioni di cui sopra è ammessa inoltre qualora la linea sia posizionata in area difesa e di non possibile ulteriore divagazione del corso d'acqua, adeguando conseguentemente le modalità di reinterro.

Per la realizzazione di **linee aeree in parallelo** devono essere rispettati i criteri e le distanze dei sostegni dall'argine o dal ciglio superiore della scarpata del corso d'acqua valide per gli attraversamenti aerei.

## **6. Posa di linee in caso di tratti tombinati**

Nei casi di tratti di corsi d'acqua tombinati è vietato l'attraversamento della tombinatura all'interno della stessa o in ogni caso soluzioni che comportino una riduzione della sezione utile di deflusso.

Devono essere proposte soluzioni che garantiscano la minor interferenza possibile con il manufatto anche in termini esecutivi e che consentano l'accesso per le attività di manutenzione

## **7. Rispetto della pianificazione del settore.**

Nella realizzazione degli attraversamenti devono essere comunque rispettate le norme contenute nella pianificazione di Distretto/Bacino nella pianificazione territoriale.

## **8. Obbligazioni.**

LEPIDA S.c.p.A. è obbligata ad eseguire, in conformità di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo, a sua cura e spese le modifiche ai propri impianti in corrispondenza di attraversamenti e parallelismi di corsi d'acqua che dovessero rendersi necessarie a causa di varianti e ampliamenti da apportare alle opere idrauliche, correlate ad esigenze di sicurezza idraulica, sicurezza della navigazione e/o alla connessa pubblica incolumità, in conformità alle distanze prescritte dalle normative tecniche di riferimento.

I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione degli impianti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive di LEPIDA S.c.p.A.

LEPIDA S.c.p.A. è tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione e rimozione della vegetazione spontanea che, crescendo nelle zone del demanio idrico, potrebbe giungere ad interferire con conduttori, cavi e sostegni; la manutenzione della vegetazione dovrà essere estesa per un congruo tratto, di norma non inferiore a 10 metri a monte e valle dei manufatti anche al fine di garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità degli stessi in qualsiasi momento.

LEPIDA S.c.p.A. è impegnata a dare previa congrua informativa secondo quanto definito nell'art. 5 dell'Accordo.

Nel caso di cessazione dell'esercizio dell'impianto, LEPIDA S.c.p.A si obbliga a provvedere alla rimozione dei manufatti e al ripristino e sistemazione delle pertinenze ed opere idrauliche interessate comunicando con congruo anticipo all'autorità idraulica competente l'accesso alle aree demaniali specificando le modalità di intervento o procedendo alla richiesta di nulla osta in caso di

interventi che comportino operazioni in alveo o trasformazioni dello stato dei luoghi o delle aree demaniali interessate.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 è in capo agli operatori, che forniscono reti di comunicazione elettronica, l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale.

Eventuali modifiche ai contenuti del presente Allegato potranno essere concordate in futuro a fronte di incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento o di innovazioni tecniche, e dovranno essere condivise dalle parti e formalizzate attraverso comunicazione scritta.

## **MODALITÀ DI RICHIESTA**

### **PER LE NUOVE INTERFERENZE COL DEMANIO IDRICO**

L'istanza è presentata ad ARPAE che procederà all'istruttoria amministrativa e richiederà, entro 10 giorni dalla ricezione e verificata la completezza della domanda, il nulla osta idraulico alle Autorità idrauliche territorialmente competenti.

Ogni istanza dovrà essere corredata da specifica dichiarazione del rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A e qualora non fosse possibile per comprovate esigenze tecniche dovranno essere tecnicamente motivati in maniera adeguata gli eventuali scostamenti, che dovranno comunque essere progettati nel rispetto delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 e del R.D. 823/1911 per i tratti navigabili.

#### **1 Interferenze generate dal mero sorvolo di linee aeree e/o ancorate a strutture esistenti:**

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza con l'individuazione planimetrica su CTR 1:25.000 e di dettaglio su CTR 1:5.000 e relativa sezione dalla sponda sinistra alla sponda destra del corso d'acqua e comunque comprendente tutta l'interferenza, con indicata l'altezza della linea in progetto, nei casi di tratti classificati navigabili la sezione dovrà essere corredata dall'indicazione grafica del tirante d'aria. Per le linee ancorate a strutture esistenti la sezione dovrà rappresentare il particolare della struttura e del relativo ancoraggio; l'istanza dovrà essere presentata completa dell'autorizzazione del titolare della struttura alla posa della linea richiesta. In caso si preveda l'accesso in alveo per la posa della linea dovranno essere forniti i dettagli delle fasi di cantierizzazione.

#### **2 Altre interferenze:**

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza con l'individuazione planimetrica su cartografia CTR 1:25.000, di dettaglio su CTR 1:5.000, e planimetria catastale, profilo, sezioni dello stato di fatto e di progetto (dalla sponda sinistra alla sponda destra del corso d'acqua o comunque comprendente tutta l'interferenza) e caratteristiche tecniche dell'opera. Nei casi di tratti classificati navigabili la sezione dovrà essere corredata dall'indicazione grafica dei tiranti e delle quote di navigazione. Occorre inoltre una relazione geologica/geotecnica per gli attraversamenti in cavo sotterraneo. Dovranno essere forniti dettagli circa le modalità esecutive (scavo a cielo aperto o altre tecniche) e le fasi di cantierizzazione. Dovrà inoltre essere valutata e descritta la eventuale necessità di prevedere opere di protezione spondale o rivestimenti per la sicurezza idraulica e per la sicurezza della navigazione.

Per valutare eventuali criticità dovute a particolari caratteristiche geomorfologiche della zona attraversata dalla linea le Autorità idrauliche competenti potranno richiedere documentazione ulteriore ai fini della integrazione delle prescrizioni di massima contenute nell'allegato A.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**